

Glifosato

(aggiornamento al 15 dicembre 2016)

Il glifosato è uno degli erbicidi più utilizzati al mondo (25% del mercato mondiale), ma un recente studio dell'Agencia Internazionale per la Ricerca contro il Cancro ha classificato il glifosato come "potenzialmente cancerogeno per l'uomo".

Nel novembre 2015 l'Agencia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) è arrivata alla conclusione che non vi siano prove che il glifosato possa danneggiare il DNA o essere causa di cancro nell'uomo.

Sulla scia delle polemiche innescate da questi studi e considerando che il 31 dicembre 2015, in Europa, era scaduta l'autorizzazione per l'utilizzo dell'erbicida in questione, 33 associazioni ambientaliste e dell'agricoltura biologica italiana avevano scritto al governo chiedendo il bando della produzione, commercializzazione e uso del prodotto in Europa. La Commissione Europea il 13 aprile 2016 ha, invece, deciso di rinnovare l'autorizzazione per i prossimi 7 anni (invece dei 15 previsti).

L'Agencia europea per la sicurezza alimentare ha trasmesso successivamente alla Commissione la valutazione tossicologica dell'ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2), una sostanza usata di frequente come coformulante nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato, ritenendo che "rispetto al glifosato, in tutti i punti finali esaminati sono stati osservati effetti tossici significativi dell'ammina di sego polietossilata" e che per i prodotti fitosanitari contenenti il glifosato, "la tossicità deriva soprattutto dalla componente ammina di sego polietossilata nella formulazione".

Per tale ragione la Commissione europea il 1° agosto 2016 ha emesso il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva "Glifosato", il quale introduce delle limitazioni nell'impiego della sostanza attiva glifosato in ambito extra-agricolo ed esclude l'utilizzo del coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2) nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato.

L'applicazione in Italia del suddetto Regolamento comunitario è avvenuta con l'emanazione di un primo decreto datato 9 agosto 2016 da parte della Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione del Ministero della Salute che revoca sul territorio nazionale le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosato in associazione con il coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2) e modifica le condizioni d'impiego dei restanti prodotti fitosanitari, vietandone l'impiego in zone frequentate da popolazione o da gruppi vulnerabili.

A questo decreto ne sono seguiti altri due (del 16 agosto 2016 e del 6 settembre 2016) che hanno integrato o modificato l'elenco dei formulati commerciali sospesi e, infine il decreto del 21 novembre 2016 che ha prorogato il termine di smaltimento delle scorte dei prodotti contenenti ammina di sego polietossilata di tre mesi, rispetto a quello stabilito precedentemente.

Alla data del 15 dicembre 2016 la normativa prevede:

- **Il divieto di impiego di qualsiasi prodotto erbicida a base di glifosato in aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui all'articolo 15,**

comma 2, lettera a) decreto legislativo n. 150/2012 (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: parchi e giardini pubblici - campi/impianti sportivi - aree turistiche, aree verdi di pertinenza di hotel o di strutture agrituristiche - aree ricreative - cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici - parchi gioco per bambini - superfici in prossimità di strutture sanitarie - sentieri natura e percorsi salute-fitness con attrezzature sportive all'aperto - piste ciclabili - aree di sosta - zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze - aree monumentali e loro pertinenze - aree cimiteriali e loro aree di servizio - aiuole pubbliche - parcheggi in aree urbane e piazzali di pubblico accesso - aree o percorsi per la sgambatura degli animali - aree ove sono presenti colonie feline - giardini botanici - viali alberati);

- **Il divieto di impiego agricolo in pre-raccolta di qualsiasi prodotto a base di glifosato allo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura;**
- **l'uso non agricolo di qualsiasi prodotto a base di glifosato, ai fini della protezione delle acque sotterranee**, su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80% e nelle aree vulnerabili e zone di rispetto, di cui all'art. 93, comma 1, e all'art. 94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- **La revoca dell'autorizzazioni al commercio e all'impiego in qualsiasi ambito dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosato ed il coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2).**
- **Lo smaltimento delle scorte dei prodotti revocati:**
 - fino al 21 febbraio 2017, per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
 - fino al 21 maggio 2017, per l'impiego in ambito esclusivamente agricolo da parte degli utilizzatori finali.

Per informazioni sui prodotti non più autorizzati, fare riferimento all'avviso fitosanitario n. 24 del 5 dicembre 2016.